

Art. 4 Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare

In vigore dal 15/11/2023

1. La professione di cui all'articolo 2 e' esercitata da coloro che, oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 5, sono in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della [legge, n. 4 del 2013](#);

b) certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'[articolo 9 della legge n. 4 del 2013](#), rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, e fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, l'attivita' di mediatore familiare e' inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all'articolo 5, comma 6 da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'articolo 12-quater delle medesime disposizioni di attuazione.

Art. 8 Parametri generali e specifici del compenso

In vigore dal 15/11/2023

1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonche' il totale di tali voci.
2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attivita' accessorie alla prestazione professionale.
3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
5. La somma di cui al comma 4 e' moltiplicata secondo i seguenti parametri:
 - a) bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
 - b) media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
 - c) alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.
6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.